



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

10
24/03/2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA - ANNO 2026

IL SINDACO

Il sottoscritto funzionario Comm. Francesco Miciletto Responsabile Area E.Q. 2 - della Direzione 2 Polizia Locale - Protezione Civile E Sicurezza Urbana - Servizi demografici, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, propone, per le determinazioni del sig. Sindaco di Alcamo, l'adozione della seguente ordinanza sindacale.

Viste le risultanze degli studi di analisi del rischio condotti in applicazione dell'Accordo istituzionale con l'Università di Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, in ordine alla classificazione delle aree di rischio incendi, confluite nel Piano comunale di Protezione civile;

Ritenuto che occorre definire i termini di applicazione delle misure di prevenzione, stabilendo che la conduzione dei terreni incolti e dei fondi agricoli dev'essere improntata al mantenimento costante di adeguate condizioni di pulizia da sterpaglie e vegetazione spontanea che possa facilitare l'innesco e la propagazione del fuoco;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;

Ritenuto necessario:

- obbligare i soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale, o limitrofi a impianti di deposito o distribuzione di carburanti o altri materiali altamente infiammabili - fino ad una distanza di metri 50 - di effettuare **entro il 15 giugno c.a.** gli interventi di pulizia nei terreni infestati da sterpaglie, rovi e/o vegetazione secca in genere, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della salvaguardia del patrimonio boschivo e faunistico;
- obbligare gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario, di provvedere **entro il 15 giugno c.a.** ad effettuare interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere possibili cause di innesco di incendi;

Visti:

- la L.689/81 "Depenalizzazione"
- la L.R. n.16/96 relativa al Riordino della Legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;
- la Legge n.353/00;
- l'O.P.C.M. n. 3606/07;
- la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14/01/2008 prot. n.1722;
- l'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- l'art. 4 della L.R. n.14/06 in tema di definizione di "bosco";
- gli artt. 36 e 38 della Legge n.142/90;
- il D.Lgs. n.267/2000 art.54 comma 4;
- l'art.16 comma 2) della Legge n.689/1981 e s.m.i.
- l'art.182 "Smaltimento dei rifiuti" punto 6-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.-;
- il Decreto 30 settembre 2014 – "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi" – pubblicato sulla GURS n. 44 del 17 ottobre 2014;
- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che: all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone; all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" – Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- la Circolare della Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/08 prot. n. 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizza Regionali – art. 108 D.Lgs. n. 112/98";
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;
- il D.L.gs. nr. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.L.gs. nr.139 dell'8/3/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

- il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio;
- la Circolare attuativa n. 34283 del 10/4/2024 – Dipartimento Sviluppo Rurale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea a oggetto "Legge 16 gennaio 2024 n. 1...";
- il D.A. n. 63/Gab del 13.03.2026 recante "Date apertura e chiusura Stagione AIB 2026";

Visto il vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23/1/2024 e, in particolare:

- l'art. 15 comma 1, che testualmente recita: "I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o abbandono di rifiuti. È fatto obbligo ai proprietari di verificare periodicamente le condizioni dei terreni e di denunciare immediatamente alle autorità l'eventuale abbandono da parte di ignoti di rifiuti di qualsiasi genere sul terreno di proprietà";
- gli artt. 28 e 29 e la Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n.102 del 26/04/2013 avente per oggetto: "*Aumento delle sanzioni pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali*" e s.m.i. e la Deliberazione di G.M. n.171 del 15/05/2015 avente per oggetto: "*Modifica delibera di G.M. nr.102 del 26.04.2013 s.m.i. 1) Diversificazione Importi sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni alle ordinanze comunali in tema di pulizia terreni – 2) Individuazioni criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.11 L.689/81 per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali*";

Dato atto:

- che, della predetta deliberazione, va disapplicato il punto 1) nella parte relativa a "*Ordinanze Prevenzione incendi - pulizia terreni –zone limitrofe ad aree boschive - Secondo le delimitazione stabilite da O.S.*" che prevede un pagamento in misura ridotta più oneroso per il contravventore, stante che la delimitazione delle aree di maggior rischio va aggiornata sulla base delle analisi del rischio più recenti, di cui è cenno sopra;
- che, pertanto, le violazioni di cui alla presente ordinanza restano assoggettate alle seguenti disposizioni di legge, regolamentari e di Giunta comunale:
 - o **in base al combinato disposto** dell'art. 7/bis co.1. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e degli artt. 10 e 11 della legge n. 689/1981 con **pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00** e con pagamento in misura ridotta ammesso, in base all'art. 29 del Regolamento Polizia e Sicurezza urbana e del punto 1) della deliberazione G.C. n. 171 del 15/5/2015, nella misura di **€ 200,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;**

Visto il Decreto 29 giugno 1984, pubblicato nel S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente "Istituzione della riserva naturale Bosco di Alcamo";

Visto l'art. 38 della Legge 142/90;

Visti gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice penale;

Visto l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Rilevato:

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli può determinare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti e infestati da sterpaglie e arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Atteso che compete al Sindaco emanare Ordinanze di prevenzione nonché, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, vigilare efficacemente sulla loro effettiva esecuzione, applicando ove necessario le previste sanzioni e procedendo ove possibile alla scerbatura qualora non effettuata con rivalsa sui proprietari dei fondi;

Ritenuto:

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

Visti gli esiti dello studio effettuato ai fini dell'analisi del rischio nell'ambito dell'Accordo istituzionale con l'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, sta completando il PAIUV Piano Antincendi Interfaccia Urbano Vegetazione, col quale sono stati rivalutati i criteri per la classificazione delle zone a rischio d'incendi boschivi e d'interfaccia;

Visto il vigente Piano generale di protezione civile del Comune di Alcamo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 03/11/2025;

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

O R D I N A

1) Nel periodo compreso **tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026**, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori o fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

2) Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale:

3.1. di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi – **entro il 15 giugno 2026;**

3.2. di verificare costantemente e periodicamente le condizioni dei terreni e di denunciare immediatamente alle Autorità l'eventuale abbandono da parte di ignoti di rifiuti di qualsiasi genere sul terreno di proprietà;

3.3. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri da sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile;

3.4. di provvedere all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti dalle operazioni di pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;

- 3) Al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono **eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;**
- 4) L'obbligo è esteso alle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta;
- 5) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere di fondi estesi almeno ha. 10 sono tenuti a realizzare una fascia arata perimetrale di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
- 6) **È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2026;**
- 7) **Solo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre,** previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco).

I N V I T A

i cittadini ad osservare le seguenti misure di prevenzione e autoprotezione:

- **In caso di avvistamento di un incendio, avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:**

- Numero Unico Emergenze 112
- Corpo Forestale della Regione Siciliana 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 115
- Centrale Polizia Locale 0924590501
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS 800404040

fornendo più informazioni possibili in modo chiaro e conciso, con frasi brevi e di facile comprensione:

- indicando cosa succede e descrivendo cosa sta bruciando (alberi, cespugli, erba, giardini, case, capanni, veicoli);
- comunicando se l'incendio minaccia persone, un centro abitato, una casa, un campeggio, un'attività industriale, una stazione di servizio, una strada, una ferrovia o altro (in generale, questa condizione si verifica se, anche se non sta ancora bruciando, vi è vegetazione a distanza inferiore ai 50 metri dalle abitazioni e dagli ambienti);
- indicando dov'è l'incendio (in quale comune, strada vicinale, località nota più vicina - occorre indicare l'indirizzo del luogo dove il materiale sta bruciando, non quello da cui si sta chiamando e osservando l'incendio);

- **Registrarsi al sistema di Allertamento telefonico del Comune,** denominato "Alert System" rinvenibile al seguente link: <https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/emergenza-meteo> che - **in caso di necessità e/o di grave pericolo** - agisce inviando:

- messaggi vocali ai cellulari di coloro che hanno provveduto ad effettuare l'iscrizione al servizio del proprio numero di telefono;
- messaggi vocali ai numeri di rete fissa dei cittadini che hanno acconsentito alla pubblicazione "in chiaro" della propria utenza telefonica (quindi, se il numero è pubblico, per la ricezione di questi messaggi non è necessario iscriversi al servizio);

- **Adottare le seguenti misure:**

- prestare attenzione agli AVVISI che vengono diramati dal Sistema di Allertamento regionale in materia di rischio incendi/ondate di calore rinvenibile al seguente link <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=80> ;
- verificare la ricrescita di alberi e arbusti, effettuando interventi di potatura degli alberi tesi a ridurre la continuità orizzontale e verticale della vegetazione (creando degli spazi tra chioma e chioma e tra chioma e vegetazione sottostante) e rimuovere il materiale secco;
- creare dei punti di discontinuità per il materiale combustibile (evitare l'effetto miccia) anche di limitato spessore, come le siepi, specie se omogenee e della stessa specie, che in molte occasioni sono vie preferenziali per la propagazione del fuoco verso e all'interno dell'abitazione; anche alcune piante rampicanti costituiscono un veicolo di propagazione delle fiamme;
- realizzare le siepi con specie che non accumulino all'interno materiale legnoso morto, e che non abbiano un alto contenuto di olii e resine;
- mantenere i giardini ben curati durante i periodi di siccità;
- eliminare le specie vegetali più combustibili e/o che hanno un alto contenuto di olii e resine (molti arbusti tipici della macchia mediterranea o del sottobosco sono inadatti), oppure mantenere tali specie più isolate e separate tra loro e dal resto della vegetazione;
- usare intorno alla casa specie vegetali con basso volume di combustibile, come ad esempio l'erba, tagliandola ed asportandola quando secca;
- verificare la facilità di accesso delle proprie abitazioni ai mezzi di soccorso;
- assicurarsi di poter dare indicazioni ai soccorritori su come raggiungere la propria abitazione (ubicazione e vie di accesso);
- ove possibile assicurare la presenza di acqua utile per le operazioni di spegnimento (riserve idriche);

- Prendere visione delle indicazioni locali relative alla pianificazione comunale di protezione civile e in particolare della **Scheda di Autovalutazione degli edifici dal Rischio incendi d'Interfaccia** rinvenibile al seguente link: <https://www.survio.com/survey/d/Z2B4X9K4K1E7V1L1G> oppure inquadrando il seguente QRCode:



A V V E R T E N Z E

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

- Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
- Nello specifico in tali zone:
 - per quindici anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
 - per dieci anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
 - per cinque anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

- Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per dieci anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni

- Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 45,00 e non superiore a € 90,00;
- Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 € e non superiore a € 600,00;
- La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, **le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - art. 40, commi 1 e 2, legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato**, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- I casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione della seguente sanzione amministrativa:
- **Mancata adozione delle misure di prevenzione obbligatorie:**
 - **Sanzione amministrativa pecuniaria: in base al combinato disposto dell'art. 7/bis co.1. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e degli artt. 10 e 11 della legge n. 689/1981 con pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e con pagamento in misura ridotta ammesso, in base all'art. 29 del Regolamento Polizia e Sicurezza urbana e del punto 1) della deliberazione G.C. n. 171 del 15/5/2015, nella misura di € 200,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;**
 - **Sanzione accessoria: Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida a adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. La constatazione della mancata esecuzione degli interventi costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.**
- **Violazione del divieto di accendere fuochi, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio:**
 - **Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di € 200,00 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per ulteriori comportamenti illeciti.**
- Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto della confermata sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 5.000,00 ad € 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.
- A carico degli inadempienti verrà allo stesso tempo inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

D E M A N D A

- al Comando di Polizia Locale, e tramite la Prefettura, alle Forze di Polizia dello Stato e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto del presente provvedimento;
- al Comando di Polizia Locale di fornire il supporto operativo al Servizio comunale di Protezione Civile per l'accertamento dei soggetti inadempienti agli obblighi di cui al presente provvedimento, provvedendo all'applicazione delle relative sanzioni, nonché la predisposizione di appositi servizi di prevenzione, compatibilmente con le altre attività d'istituto;
- al Servizio comunale di Protezione Civile di dare massima pubblicità e divulgazione alla presente ordinanza mediante la pubblicazione nel sito del Comune e l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici.

D I S P O N E

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg.15 e in modo permanente nella sezione estratti, nonché la pubblicità tramite apposizione murale di manifesti per le vie cittadine;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- **per attività di vigilanza e osservanza** alla Polizia Locale di Alcamo;
- **per gli adempimenti di competenza, a:**
ANAS di Trapani, Ferrovie dello Stato Italiane, Libero Consorzio Comunale di Trapani; Comune di Alcamo: Direzione 4 Lavori Pubblici – Direzione 1 Servizi Tecnici e Ambientali;
- **per opportuna conoscenza** al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;
- **per quanto di competenza** alla Prefettura di Trapani affinché venga assicurato il concorso delle Forze dell'Ordine per l'osservanza e per gli adempimenti consequenziali.

R E N D E N O T O

Che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all'Albo online, è ammesso:

- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni;
- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento è L' E.Q. Comm.rio Francesco Miciletto – Comando Polizia Locale – Piazza San Josè M. Escrivà n. 1 – 91011 Alcamo. Il dirigente responsabile è il Dirigente la Direzione 2, dott. Ignazio Bacile.

SI TRASMETTA, a mezzo PEC a cura dell'Ufficio protezione civile, copia del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo protocollo.preftp@pec.interno.it
- al Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- al Comando Provinciale VV.F. di Trapani com.trapani@cert.vigilfuoco.it

- al Libero Consorzio Comunale di Trapani provincia.trapani@cert.prontotp.net
- all'ANAS Sezione di Trapani anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
- alle Ferrovie dello Stato Italiane rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it

Specialista di Vigilanza Francesco Miciletto

Il Sindaco
domenico surdi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)